



Comune di BRAONE

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 02 in data 04/03/2026

INDICE

CAPITOLO I

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3

CAPITOLO II

TITOLO II – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 3 – Funzioni della Commissione	pag. 3
Art. 4 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione	pag. 5
Art. 5 - Nomina, composizione e durata in carica della Commissione	pag. 5
Art. 6 – Convocazione	pag. 6
Art. 7 - Riunioni della Commissione	pag. 6
Art. 8 – Istanza di rilascio di agibilità	pag. 6
Art. 9 – Pareri e verbali delle adunanze	pag. 7
Art. 10 - Ufficio per le attività della Commissione	pag. 7
Art. 11 - Spese di funzionamento della Commissione	pag. 8

CAPITOLO III

TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 12 - Disposizioni procedurali e finali	pag. 8
---	--------

CAPITOLO I

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e ss.i del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*".
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e luoghi di cui all'art.1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
 - i) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
 - j) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
 - k) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - l) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
 - m) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

CAPITOLO II

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 3 - Funzioni della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo. In particolare la Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse di igiene e prevenzione infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate norme e cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 e del punto 78 della tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno e che consente di escludere anche il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
 3. Nelle ipotesi di cui al precedente c.2 l'istanza di autorizzazione viene, comunque, trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza unitamente all'apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno, la quale può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
 4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le cui sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non rientrano in tale computo pertanto, le persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico o, in caso di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
 5. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n. 241/90, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo e protocollata prima dello svolgimento della manifestazione la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.
 6. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza modifiche, di cui all'art.4, D.P.R. 311/2001 e s.m.i., salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una relazione a firma di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo, con cui conferma l'impiego delle attrezzature e impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione; alla documentazione dovranno essere allegate le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e impianti.
 7. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico iscritto all'Albo, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
 8. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, è individuata in base ad apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui al successivo art. 8.

9. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cultura.», "Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

La segnalazione indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44572000, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o architetti o periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del luogo ove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, unitamente alla documentazione tecnica a corredo richiesta dalla Legge a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Art. 4 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Non sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80, Tulps e, pertanto, non rientrano nella sfera di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti, con o senza emissioni sonore, a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all'aperto in piazze, aree urbane, etc., prive di strutture specificatamente destinate all'esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico e con accesso libero a chiunque¹.
 - b) le attività di spettacolo viaggiante (giostre) installate in modo isolato;
 - c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di associazioni/enti;
 - d) i circoli privati esercenti attività esclusivamente per i propri associati, salvo che per numero di invitati o dimensioni o altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

¹ Tali manifestazioni sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" in quanto non prevedono l'installazione di specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né palchi, o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e non necessitano, pertanto della verifica della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

- e) i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, che operano trattenimenti musicali accessori senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) gli allestimenti temporanei (ad es. stand gastronomici, tendoni, etc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sagre etc., nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre l'effettuazione di attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche;
- i) le sagre e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi (ad es. palestre, piscine, laghetti per la pesca sportiva, scuole di danza o simili) privi di strutture per lo stazionamento del pubblico e/o elementi per l'effettuazione di pubblico spettacolo.

Art. 5 – Nomina, composizione e durata in carica della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento ed ha la seguente composizione:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o medico suo delegato;
 - d) Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
 - e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Esperto in elettrotecnica.
2. A richiesta possono far parte della Commissione, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. Il Presidente può aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.
4. Due o più dipendenti comunali sono nominati quali Segretario effettivo e supplente della Commissione, per gli adempimenti di cui al presente Regolamento.
5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

Art. 6 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art.5, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione, e trasmesso nella forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al supplente, informandone il Segretario.
3. La data della seduta/sopralluogo è comunicata nelle forme e tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti la pratica.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni/chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

5. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.
6. Per l'esercizio del controllo di cui all'art.141, c.1, lett. e) del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 7 - Riunioni della Commissione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'art.5, c.1, lettere da a) ad f).
2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
3. I sopralluoghi sono di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, in orario d'ufficio, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato.
4. L'organizzazione dei sopralluoghi è a cura della Segreteria, sentiti i componenti della Commissione stessa.
5. Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

Art. 8 – Istanza di rilascio di agibilità

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con le modalità, procedure e tempistica definite nella modulistica presente sul sito del Comune di Braone, allegando la relazione tecnica illustrativa, gli elaborati grafici, e la documentazione tecnica ivi specificata concernente impianti, strutture e installazioni.
2. Nel caso di valutazione dei progetti o sopralluoghi di verifica dei requisiti di agibilità ex art. 80, T.U.L.P.S., relativamente a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo, la domanda dovrà pervenire alla struttura comunale competente, completa della documentazione tecnica richiesta e dettagliata nella modulistica comunale, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio previsto della stessa. Eventuali domande pervenute fuori dai predetti termini potranno essere accolte solo qualora venga documentata l'urgenza, indifferibilità ecc.
3. La Commissione può richiedere integrazioni secondo le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990.
4. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione dei termini del procedimento, esprime parere di fattibilità entro il termine massimo di gg. 90 per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi ed entro il termine massimo di gg. 30 per le manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo.

Art. 9 - Pareri e verbali delle adunanze

1. Il parere della Commissione, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, è reso per iscritto e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art.4, c.1, lett. da a) ad f).
2. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.
3. Il verbale di riunione/sopralluogo, redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, riporta, oltre il parere di merito, anche:
 - il luogo della riunione/sopralluogo;
 - l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;

- la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e, qualora assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente posto a conoscenza della riunione;
 - una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/luoghi/impianti ispezionati;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione.
4. L'estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato al soggetto interessato a cura del Segretario, che provvede anche alla trasmissione alla struttura comunale competente al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge. In caso di contestuale rilascio della licenza di esercizio, lo stesso sarà ad essa allegato a formarne parte integrante.

Art. 10 - Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s.

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s., istituito nell'ambito del Servizio Tecnico del Comune di Braone, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnica della Commissione. In particolare tale Ufficio ha il compito di:
- ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
 - inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
 - redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
 - inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;
 - archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.I.p.s.;
 - organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
 - curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
 - curare l'aggiornamento delle informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
 - raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
 - verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 11 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (così modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/2001), le spese di funzionamento per l'attività di verifica e sopralluogo della Commissione sono poste a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto preventivamente all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" e l'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art.8. L'importo delle spese di cui sopra è stabilito con Deliberazione di Giunta comunale.
3. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria e del Segretario, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, per effetto dell'art.1, c.440, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
4. Nessun costo è dovuto in caso di vigilanza su strutture comunali o manifestazioni/spettacoli promossi o proposti dall'Amministrazione comunale.
5. Agli eventuali componenti della Commissione di cui al precedente art.5, c.1, lett. f) e 5, c.3, aggregati in qualità di esperti esterni, qualora nominati fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un corrispettivo determinato con la Deliberazione di cui al precedente c.2 del presente articolo.

6. La mancata corresponsione delle spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi e la conseguente archiviazione della domanda.

Art. 12 - Disposizioni procedurali e finali

1. Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e dal Regolamento medesimo.
2. Il presente Regolamento:
 - entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
 - abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.